

R.G.L. 5924/2017

Il Giudice del lavoro,

letti gli atti e sciogliendo la riserva nella causa tra

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. FUSARI MARCO e dall'Avv. GUERINONI EZIO (GRNZEI72D19D952U); , elettivamente domiciliato in

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (c.f. 97613140017),

AMBITO TERRITORIALE DI TORINO,

rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] VIA COAZZE 18 TORINO; , elettivamente domiciliato in VIA COAZZE, 18 10138 TORINO

RESISTENTE

rileva:

[REDACTED], assistente amministrativo inserito nella III^a fascia delle graduatorie di istituto, espone di avere concluso un contratto a termine dall'8.03 al 31.08.2017 come assistente amministrativo presso l'Istituto [REDACTED] di Torino, venendo selezionato sulla base di un punteggio che gli riconosceva il servizio svolto presso la CCIAA di Torino dal 18.02.2013 al 20.12.2014; con d.d. n. 1735 del 26.08.2017, al ricorrente veniva tuttavia decurtato il punteggio per il servizio prestato come sopra, riconosciuto ex post dal MIUR come non computabile, ed in conseguenza di ciò, in applicazione dell'art. 7, co. 7, D.M. 717/2014, veniva dichiarato risolto ante tempus il contratto di lavoro a termine concluso l'8.03 precedente.

Su tali premesse, il ricorrente, agendo unitamente al merito, domanda in via cautelare accertarsi il proprio diritto a vedersi riconosciuto nel punteggio il servizio prestato nel 2013-14 alle dipendenze della CCIAA di Torino e per l'effetto, ordinarsi al MIUR di rideterminare il punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di III^a fascia.

La domanda cautelare è fondata.



1. – La tabella di valutazione III^a fascia per il personale A.T.A., allegata al D.M. 717/2014, prevede che sia valutato con 0.05 punti per ogni mese o frazione di 15 giorni, il “servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica”.

Ora, ai sensi dell’art. 1 l. 590/93, le CCIAA sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

Le funzioni delle CCIAA riguardanti la promozione e lo sviluppo delle comunità locali comprese nella circoscrizione di pertinenza e lo stesso richiamo, quanto ai compiti, al principio di sussidiarietà verticale del titolo V della Costituzione, rendono del tutto evidente la loro natura di Enti locali; trattandosi, cioè, di enti che perseguono il soddisfacimento di interessi locali, esse debbono essere incluse per ciò stesso nel novero degli Enti locali (sulla base degli stessi argomenti, il Cons. Stato, III^a sez., 25.09.2007, n. 322 classifica le CCIAA come Amministrazioni pubbliche locali); del tutto irrilevante è il disposto dell’art. 2 d.lgs. 267/2000, che non annovera tra gli Enti locali le CCIAA, dal momento che la definizione ivi contenuta vale, come risulta chiaro dal tenore della norma, solo agli effetti di quel testo legislativo.

Consegue da quanto sopra che il servizio prestato dal ricorrente presso la CCIAA di Torino negli anni 2013-14 doveva essere preso in considerazione nella determinazione del punteggio delle graduatorie di istituto, in applicazione della tabella di valutazione allegata al D.M. 717/2014, trattandosi di lavoro prestato presso un Ente locale.

Tanto è sufficiente per decidere sulla domanda cautelare, restando riservata al merito ogni decisione in punto agli effetti di tale errata interpretazione del MIUR, con riguardo alla decisione assunta sul rapporto di lavoro in corso presso l’Istituto ██████████.

2. – Oltre al fumus, è ravvisabile nella specie un pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile.

La circostanza che il ricorrente tragga dal lavoro precario il sostentamento proprio e della propria famiglia fa assumere al pericolo di essere escluso dalle prossime assunzioni a termine dalla III^a fascia di istituto, per via del minor punteggio illegittimamente attribuitogli dalla P.A. (il 30 ottobre prossimo scade il termine per le domande nuove di inserimento nella III^a fascia), la consistenza di irreparabilità prevista dall’art. 700 c.p.c.

3. - Spese riservate al merito, trattandosi di cautelare in corso di causa.

P.Q.M.



Il Tribunale, pronunciando sulla domanda cautelare, ordina al MIUR di rideterminare il punteggio del ricorrente tenendo conto del servizio prestato presso la CCIAA di Torino dal 18.02.2013 al 20.12.2014.

Spese al merito.

Si comunichi.

Il Giudice del lavoro

Dott. Corrado Croci

